



Consiglio regionale della Campania

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 133, secondo comma, della Costituzione prevede che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”; conseguentemente, l'articolo 14, comma 2, del vigente Statuto regionale dispone che “sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali”.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato “che è principio consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle “popolazioni interessate” al procedimento referendario (sentenza n. 94 del 2000). Posto che l'art. 133, secondo comma, Cost. impone l'osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo” (così la sentenza 214/2010, punto 3 del *Considerato in diritto*).

Lo stesso articolo 15 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel disciplinare l'esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali dei Comuni, ha confermato la necessità che la Regione proceda in via legislativa, sentendo previamente le popolazioni interessate, senza contemplare la possibilità di deroghe in presenza di una concorde volontà degli enti coinvolti nelle modificazioni territoriali.

Al fine di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Teggiano e San Rufo, entrambi della provincia di Salerno, è, dunque, necessario attivare la procedura disciplinata dalla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), pur in presenza di ripetute manifestazioni di volontà da parte dei due Enti di procedere in tal senso, come ampiamente documentato nell'allegato C alla proposta di legge.

In particolare, l'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 54/1974 prevede che, “qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera la indizione del referendum consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione”. Le modalità per l'espletamento del referendum consultivo e per l'applicazione del risultato sono, invece, disciplinate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare).



*Consiglio regionale della Campania*

La proposta di legge si compone di 5 articoli e 3 allegati.

Con l'articolo 1 si dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Teggiano e San Rufo.

L'articolo 2, coerentemente con quanto previsto dall'art. 11 della legge reg. n. 54/1974, individua la Provincia di Salerno, quale ente territoriale competente alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie tra i due Enti.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, il cui contenuto è dettagliatamente declinato nella relativa relazione tecnico-finanziaria allegata alla proposta legislativa.

L'articolo 4 dispone il rinvio alle disposizioni della legge reg. n. 54/1974 per tutto quanto non espressamente previsto dal testo legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento legislativo al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC, in coerenza con l'articolo 55 dello Statuto regionale.

Gli allegati A e B contengono gli elaborati grafici relativi alla planimetria dei fogli di mappa interessati, con evidenziata in rosso la nuova linea di confine tra i Comuni, oltre che ai tabulati aggiornati delle particelle oggetto del trasferimento.

L'allegato C reca la relazione descrittiva in cui sono dettagliate in maniera analitica le particelle oggetto del trasferimento tra i Comuni, unitamente alla ricostruzione dell'iter amministrativo pregresso.